

FOGLIO INFORMATIVO FIDEJUSSIONE GENERICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Piazza della Cooperazione, 1 – 12023 – CARAGLIO (CN)

Tel.: 0171-617111 - Fax: 0171-617162

Email: info@bancadicaraglio.it – PEC: bcccaraglio@postecert.it

Sito internet: www.bancadicaraglio.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo e Codice Fiscale n. 00245130042

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3181.50 - cod. ABI 08439

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159237

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE	
SEDE (INDIRIZZO)	
TELEFONO	
E-MAIL	
QUALIFICA	
COGNOME E NOME DEL CLIENTE	
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, del documento informativo sulle spese, nonché della Guida pratica al conto corrente.	
FIRMA DEL CLIENTE	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La **fideiussione generica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale (cliente della banca), il pagamento dei debiti presenti e futuri di quest'ultimo nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, con tutto il suo patrimonio.

Tra i **principali rischi** segnaliamo:

- rischio per il fideiussore di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto;
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover rimborsare alla banca le somme che questa deve restituire perché il pagamento garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover restituire alla banca le somme da quest'ultima erogate al debitore principale, nel caso in cui l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Tasso annuo massimo per interessi di mora	nella misura specifica ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale
Rimborso spese informazione precontrattuale	

	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in house: € 6,56 Archivio cartaceo c/o outsourcer: € 6,76 Archivio elettronico: € 2,86
Spese per trasparenza periodica	Posta € 0,70 Elettronico 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per altre comunicazioni e informazioni	€ 0,00
Spese eventuale registrazione dell'atto	a carico del fideiussore ogni spesa ad esso inerente o conseguente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso diviene efficace trascorsi 3 giorni lavorativi da quando arriva alla banca.

In caso di recesso il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Per quanto riguarda i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Immediati, ferme restando in capo al fideiussore tutte le obbligazioni in essere al momento del recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo
P.za della Cooperazione 1 - 12023 - CARAGLIO (CN)
Telefono: 0171-617111
e-mail reclami@bancadicaraglio.it
pec: controllorischi@pec.bcccaraglio.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Garante/fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Fideiussore professionista	E' la persona che riveste la qualifica di professionista (soggetto che presta fideiussione per scopi inerenti alla sua attività professionale) e che garantisce l'obbligazione di altro professionista (soggetto che ha assunto l'obbligazione principale per scopi inerenti alla propria attività professionale)